

(N. 988)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1950

Aumento della indennità di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine.

ONOREVOLI SENATORI. — Per i militari appartenenti a reparti dell'Esercito dislocati in zone di confine particolarmente disagiate sorse il problema della concessione di una indennità che li compensasse dei gravi sacrifici economici loro derivanti dal trovarsi lontani dalle proprie famiglie, in una sistemazione provvisoria nelle predette zone.

In applicazione delle vigenti disposizioni e d'intesa con il Ministero del Tesoro, ai militari in parola venne corrisposta la indennità di missione, prima e l'indennità di marcia, poi, fino, però, al 30 giugno 1948.

Poichè le condizioni di disagio non sono cessate e si protrarranno ancora, ragioni di equità e giustizia consigliano di attribuire al personale interessato, per un ulteriore periodo di tempo, una particolare indennità.

All'uopo si è ritenuto di far ricorso all'indennità di accantonamento prevista dall'arti-

colo 1 del regio decreto 10 giugno 1926, n. 1156, quale risulta modificato dall'articolo 1 del regio decreto 18 marzo 1929, n. 394. Senonchè, essendo detta indennità veramente irrisoria (infatti va da un minimo di 15 centesimi per il soldato ad un massimo di 15 lire per il generale), si rende necessario adeguarla, almeno nei confronti del personale di che trattasi, all'attuale potere d'acquisto della moneta.

A ciò provvede l'unito disegno di legge il cui articolo 1 stabilisce che:

a) al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il Tesoro, l'indennità di accantonamento prevista dal citato regio decreto 10 giugno 1926, n. 1156, è attribuita in misura pari al 50 per cento della indennità di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e

comunque in misura non inferiore a lire dieci nette giornaliere per i graduati e militari di truppa;

b) al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone immediatamente a ridosso di quelle suindicate, anch'esse determinate con decreti del Ministro per la Difesa di concerto con il Ministro per il Tesoro, in considerazione dei minori disagi cui detto personale è sottoposto, l'indennità di accantonamento è attribuita in misura pari al 25 per cento della indennità di marcia di cui al citato decreto legislativo n. 770 e comunque in misura non inferiore a lire sette giornaliere per i graduati e militari di truppa;

c) al personale militare appartenente a reparti mobili delle truppe corazzate con particolari impieghi, anche se dislocati nelle zone di cui al punto b), l'indennità in argomento è attribuita nella misura stabilita per il personale indicato nel precedente punto a); la eccezione nei confronti delle truppe anzidette trova la sua giustificazione nel fatto che tali truppe, pur essendo accantonate in località a ridosso di quelle di confine, sono destinate ad assolvere compiti analoghi a quelli delle truppe in zone di confine.

La misura della indennità di accantonamento viene riferita a quella dell'indennità di marcia sia perchè della stessa natura, sia perchè, a sua volta, la misura dell'indennità di marcia è

agganciata a quella dell'indennità di missione, onde, in caso di allineamento di questa, in relazione al mutato potere di acquisto della moneta, anche la misura dell'indennità di accantonamento può essere aumentata o diminuita senza necessità di un nuovo provvedimento.

L'articolo 2 del disegno di legge dispone che la ripetuta indennità di accantonamento è attribuita, con carattere continuativo, fino al 30 giugno 1953, ed è soggetta alle stesse riduzioni cui è sottoposta l'indennità di marcia.

L'articolo 3, infine, stabilisce che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1948.

La retroattività della norma trova il suo fondamento nella necessità di evitare che vi sia soluzione di continuità fra la data di cessazione dell'indennità di marcia e quella di corrispondenza dell'indennità di accantonamento.

L'articolo 4 indica i mezzi con i quali sarà fatto fronte alla spesa. Al riguardo si chiarisce che per il periodo 1° luglio 1948-30 giugno 1949 l'occorrente somma di lire 330 milioni sarà prelevata dalle maggiori entrate contenute nel dodicesimo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49; per l'esercizio 1949-50 la spesa è stata già prevista in bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la Difesa, di concerto con il Ministro per il Tesoro, l'indennità di accantonamento prevista dall'articolo 1 del regio decreto 10 giugno 1926, n. 1156, quale risulta modificato dall'articolo 1 del regio decreto 18 marzo 1929, n. 394, è attribuita in misura pari al 50 per cento della indennità di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque in misura non inferiore a lire dieci nette giornaliere per i graduati e militari di truppa.

Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone immediatamente a ridosso di quelle suindicate, anch'esse determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il Tesoro, l'indennità di accantonamento è attribuita in misura pari al 25 per cento della indennità di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque non inferiore a lire sette nette giornaliere per i graduati e militari di truppa. È fatta eccezione per il personale appartenente a reparti mobili delle truppe corazzate con particolari impieghi, al quale, anche in tale dislocazione, la indennità di accantonamento è attribuita nella misura stabilita dal comma precedente.

Art. 2.

L'indennità di accantonamento prevista dall'articolo 1 è attribuita, con carattere di continuità, fino al 30 giugno 1953 ed è soggetta alle stesse riduzioni cui è sottoposta l'indennità di marcia.

Art. 3.

Agli effetti di cui all'articolo 81 - ultimo comma - della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 330 milioni derivante dalla applicazione della presente legge fino al 30 giugno 1949 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento). Per l'esercizio finanziario 1949-50 alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con le somme già stanziare nel capitolo 46 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1948.